

Allegato alla deliberazione
n. 115 del 4.12.2017

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
MALE'

DOCUMENTAZIONE DI GARA
AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEL CENTRO SERVIZI PIAZZOLA DI RABBI

IL SEGRETARIO
- dott.ssa Silvia Farina -

IL PRESIDENTE
- Guido Resolfi -



REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI

PIAZZOLA DI RABBI
DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE

CIG _____

N. Rep. _____ /pr di data _____

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____ nella sede della Comunità della Valle di Sole, in Via 4 Novembre nr 4 a Malè, sono presenti i signori:

- Sig.ra Rizzi Cristina, nata a Cles 27.05.1966 la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità della Valle di Sole, cod. fiscale 92019720223, P. Iva 02192020226 nella sua qualità di Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura, Socio-Assistenziale dell'Ente medesimo, a ciò autorizzata con Decreto del Presidente n. 9 del 01.03.2017;

e

- Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ (Tn) in via _____, n. ___, Codice Fiscale _____, il quale interviene in qualità di Legale rappresentante di _____ con sede a _____ in via _____, Codice fiscale _____ Partita IVA n. _____,

Premesso che:

- con deliberazione n. ___ di data _____ il Comitato Esecutivo della Comunità emanava l'atto di indirizzo per l'indizione di un confronto concorrenziale per l'affidamento della gestione del Centro Servizi Piazzola di Rabbi della Comunità della Valle di Sole con riferimento al periodo di 10 mesi, ad un soggetto terzo idoneo al convenzionamento.
- con determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale n. ___ di data _____ veniva infine affidato _____, l'incarico oggetto della presente convenzione.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Individuazione dei contraenti e del servizio affidato in gestione

La Comunità della Valle di Sole, di seguito denominata "Comunità", affida a _____, di seguito denominata "Soggetto aggiudicatario", che accetta, la gestione del Centro Servizi Piazzola di Rabbi, secondo i criteri e le modalità stabilite nei successivi articoli. Detti interventi sono attuati secondo quanto disposto dalla Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 "Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento", dalle vigenti Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14, nonché dalla Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento", e riguardano il complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale a persone singole o a nuclei familiari che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione. Essi consentono la permanenza nel normale ambiente di vita e di

ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali Le finalità del Centro di Servizi sono quelle di:

- mantenere, rafforzare e ripristinare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel nucleo familiare, anche promuovendo ed attivando le risorse esterne al nucleo;
- prevenire i rischi di disgregazione sociale e di isolamento e rimuovere le condizioni di emarginazione;
- evitare i collocamenti impropri in strutture residenziali e sanitarie e favorire i rientri nella propria abitazione, attraverso progetti di riabilitazione mirati.

Il Soggetto aggiudicatario s'impegna a dare piena e costante attuazione a quanto previsto nel progetto di organizzazione dei servizi dal medesimo presentato in sede di offerta, fatti salvi eventuali adeguamenti che potranno essere richiesti successivamente dalla Comunità, con particolare riferimento al modello organizzativo del Servizio.

Art. 2

Destinatari degli interventi

Possono fruire degli interventi oggetto della presente convenzione anziani autosufficienti o con un parziale grado di compromissione delle capacità funzionali che vivono nella propria abitazione o in alloggi protetti e persone adulte destinate a interventi di assistenza domiciliare residenti nel territorio di competenza della Comunità segnalati dal Servizio Sociale, autorizzati dalla competente struttura organizzativa della Comunità, ed in particolare quelle persone che indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo privi di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di deficienza funzionale da qualsiasi causa dipendente o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione.

Art. 3

Prestazioni oggetto del presente contratto

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad attuare gli interventi forniti presso il Centro Servizi Piazzola di Rabbi in aderenza al Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) elaborato da parte della Comunità. Le prestazioni fornite dal Centro Servizi in collegamento, in particolare, con l'assistenza domiciliare, individuate dalla Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 *"Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento"*, nonché dalle vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, si caratterizzano per la polifunzionalità e comprendono in particolare:

- Prestazioni relative alla cura e all'igiene personale, compreso l'eventuale servizio di pedicure.
- Socializzazione: attività ludiche, manuali, artistico-culturali e ricreative.
- Attivazione di spazi per il riposo pomeridiano.
- Attivazione del servizio di trasporto: integrato con mezzi pubblici, mezzi privati e mezzi propri del soggetto aggiudicatario per l'accesso/recesso programmato giornaliero (si rimanda al progetto di organizzazione dei servizi presentato dal soggetto aggiudicatario). Su segnalazione del Servizio sociale il soggetto aggiudicatario provvederà al trasporto individualizzato nell'ambito territoriale di utenza del Servizio Sociale della Bassa Val di Sole (Comuni di: Dimaro-Folgarida, Croviana, Malè, Terzolas, Caldes, Cavizzana e Rabbi).
- Servizio di ristorazione: somministrazione del pasto di mezzogiorno e dell'eventuale merenda pomeridiana. Il soggetto aggiudicatario provvederà al ritiro del pasto, da somministrare agli utenti frequentanti il Centro, presso il punto di confezionamento pasti di Malè, al quale devono essere restituiti i contenitori vuoti del pasto consumato il giorno precedente, debitamente puliti.
- Attività fisica di mantenimento.

La tipologia delle attività e l'organizzazione del Centro possono essere integrate in relazione alle specifiche esigenze espresse, tenuto conto delle risorse comunitarie e di volontariato disponibili.

Art. 4

Gestione e modalità organizzative

L'apertura del Centro sarà garantita dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, con orario dalle **10.30 alle 16.00, per un minimo di 5,5 ore frontali giornaliere**. Il soggetto aggiudicatario del servizio potrà inoltre tenere aperto il centro anche in giorni e tempi diversi per attività complementari a quelle previste dalla presente convenzione.

Sarà cura della Comunità segnalare al personale del soggetto aggiudicatario, operante presso il Centro, le nuove ammissioni o eventuali cambiamenti relativi al servizio.

Obblighi del soggetto aggiudicatario:

L'aggiudicatario del servizio deve assicurare:

- a. il ritiro del pasto entro le ore 11.00 presso il punto di confezionamento pasti di Malè. Il trasporto del pasto deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare di quelle previste dal Reg. (CE) 29.04.2004, n. 852/2004. In particolare, i veicoli utilizzati per il trasporto del pasto devono essere puliti accuratamente nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione. Sarà cura del soggetto aggiudicatario provvedere inoltre alla necessaria autorizzazione sanitaria per gli automezzi destinati al trasporto dei pasti. Il trasporto dei pasti deve essere organizzato dal soggetto aggiudicatario in modo che i pasti giungano al Centro servizi in condizioni organolettiche ottimali considerati, in particolare, i tempi di conservazione dei pasti a temperature adeguate da parte dei contenitori termici utilizzati dai confezionatori,
- b. somministrazione del pasto agli utenti,
- c. restituzione al centro di confezionamento pasti di Malè dei contenitori vuoti debitamente puliti,
- d. predisposizione giornaliera della sala da pranzo, compreso l'allestimento dei tavoli;
- e. pulizia ordinaria quotidiana dei locali (ivi compresi i servizi igienici e la ricarica degli asciugamani di carta, delle bobine di carta e del sapone liquido per gli appositi distributori ...) e delle attrezzature/arredi/stoviglie/vasellame, oltreché il lavaggio e la disinfezione giornaliera dei contenitori pasti,
- f. servizio di trasporto utenti: il Soggetto aggiudicatario s'impegna ad effettuare il servizio di trasporto di persone, utenti frequentanti il Centro servizi di Rabbi, per favorire l'accesso alle attività socio-assistenziali e socio-ricreativo-culturale organizzate presso lo stesso. Per il trasporto il soggetto aggiudicatario deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di trasporto di persone. Gli autoveicoli utilizzati devono altresì essere in regola con le vigenti norme sulla circolazione, sicurezza ed assicurazione ed essere attrezzati anche per il trasporto di persone disabili, qualora si dovesse rendere necessario il trasporto di tale tipologia di utenza. Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale e con copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi. L'aggiudicatario deve garantire il trasporto andata/ritorno dell'utenza anche dalla propria dimora in caso di necessità, nei giorni di apertura del centro. L'aggiudicatario deve altresì garantire il necessario supporto agli utenti nel momento di salita e discesa dal mezzo e l'assistenza al bisogno durante il percorso oltre all'eventuale accompagnamento dell'utente dal mezzo alla propria abitazione o alla struttura. Giornalmente il servizio prevede il trasporto di circa 8 persone. E' previsto, inoltre, una maggior frequenza, in genere nella giornata di giovedì, in cui è consuetudine aprire il Centro per il pasto e per passare insieme il pomeriggio con altri anziani e in particolare con i frequentanti il circolo anziani sito al piano terra del medesimo rustico ristrutturato. Su richiesta della Comunità deve essere garantita la disponibilità di un mezzo attrezzato per il trasporto dei disabili, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. Il compenso del servizio trasporto, quale attività accessoria alla gestione del Centro, rientra nel compenso complessivo riconosciuto al soggetto aggiudicatario per il servizio di cui alla presente convenzione indicato all'art. 18;

- g. gestione della porzione d'immobile affidata ed in particolare gli interventi necessari relativi alla manutenzione ordinaria degli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, dovuti a rotture, guasti, o delle attrezzature/apparecchiature/arredi e varie, vasellame e simili, nonché le riparazioni di piccola manutenzione relative alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri, dei soffitti e degli infissi, alle piastrelle di pavimentazione e rivestimento, nonché quelle accessorie;
 - h. pagamento, a suo totale carico dei servizi inerenti la gestione del centro: acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas o altro combustibile necessario al funzionamento dei locali ed altre forniture. In particolare, sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese per utenze o servizi dallo stesso utilizzati secondo le ripartizioni derivanti dal contratto di comodato stipulato fra la Comunità e la proprietà dell'immobile.
 - i. rimozione e successivo trasporto dei rifiuti e degli imballaggi ai bidoni o cassoni all'uopo predisposti, con l'osservanza, in materia di raccolta differenziata, del sistema vigente in ambito della Comunità e delle relative modalità gestionali.
 - l. per quanto concerne il personale di servizio a garantire:
- a) il rispetto da parte del personale impiegato delle norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro;
 - b) la partecipazione da parte del personale impiegato nel servizio a corsi di formazione ed aggiornamento professionale, nonché ad iniziative di educazione e di informazione degli utenti promosse dalla Comunità o in collaborazione con altri soggetti.
 - c) l'osservanza del divieto di fumo come disposto dall'art. 22 della L.P. 14.07.2000 n. 9 e ss.mm. e della successiva L. 16.01.2003 n. 3 art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori".

b. Obblighi della Comunità:

La Comunità mette a disposizione in uso gratuito le attrezzature e gli arredi necessari all'espletamento del servizio, garantendone la perfetta efficienza e la conformità alle disposizioni vigenti in materia di igiene e di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, come stabilito dal D.Lgs 81/2008, secondo apposito inventario predisposto dalla Comunità e sottoscritto dal soggetto aggiudicatario al momento dell'avvio del servizio. Le attrezzature e gli arredi presenti nel centro non potranno essere dislocati presso altre strutture dal soggetto aggiudicatario senza preventiva richiesta e conseguente autorizzazione da parte della Comunità. La Comunità assicurerà i necessari interventi di manutenzione segnalati dal soggetto aggiudicatario, e che non rientrano negli interventi posti a carico dello stesso.

Art. 5
Modalità di gestione

E' fatto divieto assoluto di sub affidare in tutto o in parte le prestazioni oggetto della presente convenzione, come pure è vietata la cessione del presente contratto.

Per quanto riguarda le prestazioni di:

- somministrazione pasti;
- pedicure;
- educazione motoria;
- attività extra centro;
- trasporti;

il soggetto aggiudicatario può avvalersi di personale non dipendente mediante la stipula di contratti d'opera con professionisti esterni, come previsto dall'art. 2222 del Codice Civile. Per il trasporto, il soggetto aggiudicatario potrà avvalersi anche della collaborazione di altri soggetti operanti nel settore. Qualora venga messo a disposizione un mezzo di proprietà della Comunità, l'utilizzo dello stesso e le modalità di gestione verranno regolate da un apposito disciplinare d'uso. Particolari prestazioni di cura e di igiene dovranno essere concordate con il servizio sociale della Comunità. A fronte dell'attività ordinaria il soggetto c aggiudicatario si impegna a perseguire, durante il convenzionamento, l'obiettivo relativo all'incremento della partecipazione dell'utenza nelle varie attività oggetto della presente. Il raggiungimento dell'obiettivo sarà valutato raccogliendo i dati giornalieri di presenza dell'utenza (cognome, nome, età, residenza, orari di presenza) distintamente per attività.

Art. 6

Registrazione e documentazione dei dati e delle attività

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a documentare l'attività svolta mediante un prospetto analitico riassuntivo, da concordare con il Servizio socio assistenziale, recante per ogni singolo utente e per ogni giorno, la quantità delle prestazioni effettuate.

In ordine alla documentazione dell'attività oggetto della presente convenzione, il soggetto aggiudicatario è tenuto inoltre a predisporre e presentare alla Comunità una relazione sull'attività complessiva svolta nell'anno di convenzione e sui risultati conseguiti. Detta relazione dovrà riportare nello specifico:

- ↳ lo stato di attuazione del servizio affidato, con specifico riferimento al progetto di organizzazione del servizio presentato in sede di offerta, evidenziando gli elementi di criticità e di sviluppo quali-quantitativo;
- ↳ il numero di operatori che hanno svolto la loro attività nell'anno di riferimento;
- ↳ gli esiti del processo di valutazione di cui all'art. 7 della presente convezione;
- ↳ dati statistici sulla tipologia dell'utenza, con relative osservazioni ed analisi;
- ↳ eventuali esiti circa la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 7

Valutazione interna del servizio

Il Soggetto aggiudicatario assicura, nell'arco di durata della presente convenzione, l'attuazione di un idoneo processo di valutazione interna rispetto all'attività svolta ed ai servizi erogati, nonché alla soddisfazione dell'utenza. Gli esiti di tale processo di valutazione dovranno essere altresì riportati nella relazione annuale finale, stilata a cura del Soggetto aggiudicatario.

Art. 8

Gestione dei rapporti convenzionali e protocolli operativi

I rapporti tra il Soggetto aggiudicatario e la Comunità per l'attuazione della presente convenzione, che non attengano al funzionamento ordinario dei servizi, così come disciplinato nei precedenti articoli, saranno gestiti dalla Direzione del Soggetto aggiudicatario e dal Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità. Nell'ambito della gestione di tali rapporti e, qualora fosse necessario per un miglior funzionamento dei servizi, potranno essere definiti ed applicati protocolli operativi concordati tra le parti.

Art. 9

Referente tecnico operativo

Per le attività oggetto della presente convenzione il soggetto aggiudicatario conferma nella persona del dott. _____, conformemente a quanto indicato in sede di approvazione del progetto, il referente tecnico-operativo responsabile dell'erogazione dei servizi affidati ed incaricato dei rapporti con il Servizio Attività Socio-Assistenziali della Comunità. Il referente tecnico-operativo è tenuto a garantire il rispetto dei principi di integrazione con il servizio pubblico ed a partecipare alle riunioni periodiche di programmazione e verifica dei piani individuali d'intervento, fissate d'intesa con il Servizio competente della Comunità. Il referente tecnico-operativo o il Servizio Sociale della Comunità potranno richiedere specifiche riunioni per le situazioni di particolare complessità, coinvolgendo se del caso, anche gli operatori direttamente impiegati nell'erogazione del servizio. L'eventuale sostituzione del referente tecnico-operativo dovrà essere immediatamente comunicata alla Comunità.

Art. 10

Personale

Il Soggetto aggiudicatario dovrà assicurare personale di direzione, di coordinamento tecnico-organizzativo, amministrativo e di assistenza in numero sufficiente a garantire le esigenze assistenziali e gestionali ed un regolare e qualificato svolgimento dei servizi affidati, tenuto conto dei parametri stabiliti in sede di offerta. In particolare, il soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare:

- n. 2 operatori (per un totale stimato di n. 40 ore settimanali) di cui n. 1 con ruolo di coordinamento delle attività del centro, aventi il titolo di studio almeno di scuola media superiore e almeno uno in possesso di diploma O.S.A./O.S.S o titoli superiori in ambiti delle scienze socio-educative, in alternativa, 2 anni, anche se non continuativi, di documentata esperienza di lavoro in servizi domiciliari, semi-residenziali o residenziali per anziani, disabili o minori.
- n. 1 personale di direzione e coordinamento, nella figura del referente tecnico-operativo, con caratteristiche conformi a quanto indicato nel progetto presentato in sede di offerta (per un totale di n. 1 ora settimanale). Il personale di direzione e di coordinamento deve essere in possesso di specifica preparazione, sia in rapporto alle attività di carattere organizzativo/gestionale, sia a quelle di carattere relazionale.

Qualora, per qualsiasi motivo un operatore fosse impedito a raggiungere il posto di lavoro, il Soggetto aggiudicatario dovrà provvedere comunque a garantire il servizio, attraverso il ricorso ad altro personale in possesso dei requisiti prescritti.

Le prestazioni di pedicure, educazione motoria, trasporto utenti, e altre attività extra centro, potranno essere gestite dal soggetto aggiudicatario in forma diretta o avvalendosi delle modalità previste dall'articolo 5. Entro 10 giorni dalla data di stipula della presente convenzione, il soggetto aggiudicatario invierà alla Comunità l'elenco nominativo, sottoscritto dal legale rappresentante, di tutto il personale impiegato nei servizi oggetto di convenzione, distinto tra personale di assistenza e di direzione e coordinamento, recante per ciascuna persona:

- Cognome e nome;
- Comune e data di nascita;
- Tipo di rapporto con il soggetto aggiudicatario e data di inizio rapporto;
- Qualifica professionale, diploma o esperienza professionale;
- Mansioni espletate.

Il soggetto aggiudicatario segnalerà alla Comunità ogni variazione intervenuta nel personale impiegato e dovrà garantire il rispetto degli impegni assunti come da progetto approvato. Il personale del soggetto aggiudicatario, che opera nei servizi di cui alla presente convenzione, è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento e riqualificazione realizzate a livello istituzionale nell'ambito della normativa socio-assistenziale vigente. Il soggetto aggiudicatario s'impegna a rispettare per il proprio personale gli obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi di legge, nonché ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, sollevando da ogni responsabilità la Comunità in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra. Risulta a carico del soggetto aggiudicatario provvedere alla dotazione del vestiario di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il proprio personale dipendente. E' altresì onere del soggetto aggiudicatario controllare che tutte le norme igieniche, anche quelle relative al vestiario, vengano rigorosamente rispettate dal proprio personale.

Art. 11

Clausola Sociale – imposizione di manodopera in caso di cambio appalto

Visto l'art. 50 del D.l.g.s. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 32, comma 2, L.P. 2/2016, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dal Soggetto aggiudicatario, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per il Soggetto aggiudicatario l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.

Art. 12

Attività di volontariato

Il soggetto aggiudicatario si impegna a realizzare attività di promozione del volontariato ed a perseguire l’obiettivo di incrementarne la partecipazione nelle varie attività oggetto della presente convenzione o per prestazioni integrative e complementari. La relazione consuntiva di cui all’art. 6 che il soggetto aggiudicatario è tenuto a redigere al termine del periodo della convenzione, dovrà contenere anche gli elementi sul coinvolgimento e le modalità di partecipazione del volontariato all’attività del Centro.

Art. 13

Applicazione del D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008

Il soggetto aggiudicatario, nell’ambito delle proprie competenze, assicura il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In particolare, i rischi inerenti la struttura del Centro e le attività presso di essa devono essere identificati dalla Cooperativa (es. somministrazione pasti, pulizie cucina...), mediante il documento di valutazione dei rischi (DUVR). Il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) è a carico della Comunità e sottoscritto dalla Cooperativa, nel caso di attività svolte in collaborazione con il personale della stessa. Le parti, in applicazione del disposto del D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, dichiarano che, per quanto concerne il servizio di cui alla presente convenzione non sussistono interferenze tra i dipendenti della Comunità e gli incaricati del Soggetto aggiudicatario, in quanto non si prevede la compresenza nell’erogazione di servizi e prestazioni nel medesimo contesto. Il costo relativo ai rischi da interferenza è pertanto pari ad € 0,00.

Art. 14

Obbligo di riservatezza ed incarico di Responsabile del trattamento dati personali

Art. 4, comma 1, lettera g) del D.Lgs 196/2003

Il soggetto aggiudicatario è tenuto in solido, con i propri dipendenti, all’osservanza del segreto d’ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell’espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti gli utenti e la Comunità. Lo stesso s’impegna a trattare i dati degli utenti secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ed è nominato dalla Comunità quale incaricato del trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio. Nell’ambito dell’attività oggetto del presente atto, il Soggetto aggiudicatario potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni, sensibili e giudiziari relativi agli utenti del Servizio Socio-Assistenziale. Ai sensi dell’articolo 29 del Codice in materia, il Soggetto aggiudicatario è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella presente convenzione, nei limiti e per la durata della stessa. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nel presente contratto e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei soggetti destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità del servizio stesso. Il Soggetto aggiudicatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dalla Comunità, in qualità di Titolare del trattamento.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati, così come sancito dalla Parte I, Titolo III, capi I (Regole per tutti i trattamenti) e II (Regole ulteriori per i soggetti pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D. Lgs. 196/2003 e coordinare tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative ed operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;

- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli 7, 8, 9 del D. Lgs. 196/2003, e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione ed integrazione dei dati;
- comunicare al titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La presente nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 15

Modalità di integrazione con i Servizi

Al fine di realizzare l'integrazione tra i servizi, il Soggetto aggiudicatario è tenuto ad orientare la propria attività ai principi ispiratori della Legge provinciale 12 Luglio 1991, n. 14 *"Ordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali in Provincia di Trento"*, alle vigenti *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, alla Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 *"Politiche sociali nella provincia di Trento"*, alla Legge provinciale 23 Luglio 2010, n. 16 *"Tutela della salute in provincia di Trento"* con riferimento all'art. 21 in merito all'integrazione socio sanitaria, nonché alle conseguenti modalità operative, organizzative e gestionali messe in atto dalla Comunità, e segnatamente con gli indirizzi del Piano Sociale di Comunità. Il Soggetto aggiudicatario s'impegna a perseguire l'integrazione con altre realtà che operano nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, per una migliore finalizzazione delle risorse rispetto all'evoluzione dei bisogni. Il Soggetto aggiudicatario collabora al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PAI, e a tal fine, nel rapportarsi con gli operatori dei Servizi sociali e sanitari, privilegia modalità che valorizzino l'integrazione delle competenze e dei ruoli.

Art. 16

Ampliamento ed integrazione del servizio affidato in gestione

Qualora durante la gestione del servizio dovesse sorgere la necessità di ampliare l'attività oggetto della presente convenzione, o integrarla con ulteriori prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste, quando sussistono motivate ragioni di opportunità e urgenza, possono essere affidate con apposito atto negoziale, al soggetto aggiudicatario nei limiti del 50% dell'importo originario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21 comma 2, lettera e) della Lp 23/1990. Il Soggetto aggiudicatario potrà provvedere, previa autorizzazione formale da parte della Comunità, all'erogazione di prestazioni non descritte nella presente convenzione, purché omogenee con la stessa e che non comportino oneri aggiuntivi o comunque siano riconducibili ai corrispettivi unitari definiti.

Art. 17

Responsabilità e copertura assicurativa

Obblighi assicurativi

1. Il soggetto aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della Comunità, sia del soggetto aggiudicatario, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. Il soggetto aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammarchi.
3. A tale scopo il soggetto aggiudicatario si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la Comunità viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

4. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni a persone, cose o animali.
5. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose, persona e animali lesa non inferiore a Euro 3.000.000,00.
6. La Comunità è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del soggetto aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del servizio.
7. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro.
8. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Comunità prima della stipulazione del contratto.

Art. 18

Controlli e verifiche

La Comunità svolge un'attività di vigilanza e controllo sull'andamento dell'attività oggetto della convenzione anche attraverso visite presso la struttura. L'attività di vigilanza e controllo è tradotta in apposite relazioni trasmesse per conoscenza anche al soggetto aggiudicatario. La Comunità può formulare contestazioni e richiami formali in caso di non regolare o non qualificato svolgimento dei servizi o mancato rispetto degli impegni. La Comunità si riserva inoltre la facoltà di controllare l'assolvimento dell'impegno del soggetto aggiudicatario, a rispettare per il proprio personale gli obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi e le prescrizioni di natura igienico – sanitaria di legge, nonché il contratto di lavoro di riferimento; allo scopo potrà richiedere al soggetto aggiudicatario tutta la documentazione necessaria. Oltre alle eventuali verifiche periodiche circa l'andamento dei servizi, il soggetto aggiudicatario redigerà e presenterà alla Comunità entro il 28 febbraio 2019 una relazione sull'attività complessiva svolta, sui risultati conseguiti, allegando un prospetto riassuntivo nel quale sarà riportato, ad esempio:

- il numero complessivo delle prestazioni giornalmente erogate, suddivise per tipologia di attività e di utenza che ne ha usufruito;
- il numero dei pasti consumati;
- il numero complessivo degli accessi al servizio di trasporto.

Art. 19

Corrispettivi

Per le prestazioni previste dalla presente convenzione la Comunità corrisponderà al soggetto aggiudicatario un corrispettivo pari ad Euro _____ (_____ /00), comprensivo di ogni onere posto a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 20

Modalità di pagamento

La Comunità si impegna a liquidare al soggetto aggiudicatario il corrispettivo di cui al precedente art. 19 con una quota mensile rapportata al prezzo del contratto, entro 60 giorni dall'emissione della fattura elettronica, il Codice IPA da indicare in fattura è M9AZ49, salvo conguaglio al termine dell'esercizio sulla base della presentazione del consuntivo. Alla fattura elettronica mensile, con riferimento alle prestazioni rese nel mese precedente, dovrà essere allegato un prospetto analitico, da concordare con il Servizio socio assistenziale, recante per ogni singolo utente e per ogni giorno, la quantità delle prestazioni rese nel mese precedente Il pagamento delle singole rate di corrispettivo sopra indicate è subordinato all'accertamento da parte del Servizio della corretta esecuzione del contratto. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della Comunità, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Comunità trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente

all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla Comunità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, L.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 21, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sosponderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per il soggetto aggiudicatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 21

Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive del soggetto aggiudicatario, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la Comunità prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, fermo restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Comunità mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la Comunità procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per il soggetto aggiudicatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 22

Obblighi del soggetto aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il soggetto aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Comunità ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 23

Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto aggiudicatario si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. Il soggetto aggiudicatario inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 24

Controversie

Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare entro 30 giorni dal

ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni. Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui sopra e fatte salve le competenze giurisdizionali del Giudice Amministrativo, queste verranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante della Comunità, un rappresentante del soggetto aggiudicatario e un terzo membro scelto di intesa tra i due arbitri. Per qualsiasi controversia non sanata è competente il foro di Trento.

Art. 25

Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni e qualora non sia stata concessa dalla Comunità un'eventuale proroga, verrà applicata la penale pari al 3 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate all'art. 4 si applicherà una penale massima di € 1.000,00.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale il soggetto aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto aggiudicatario circa gli standard minimi di personale qualificato, fatto salvo l'obbligo a ripristinare le condizioni di convenzione, il corrispettivo per giornata di funzionamento (ottenuto dividendo il corrispettivo fissato per i giorni di funzionamento del Centro) sarà ridotto, limitatamente al periodo di permanenza dell'inadempimento debitamente accertato, del 3 per mille per ogni unità di personale qualificato in meno rispetto ai minimi stabiliti.

Art. 26

Cause di risoluzione – Recesso

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
La presente convenzione potrà essere risolta nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:
 - rilevante inadempimento del soggetto aggiudicatario, tale da compromettere i risultati dei servizi;
 - frequenti inadempimenti di minore entità oggetto di contestazioni e reclami da parte della Comunità;
 - ritardato pagamento del corrispettivo da parte della Comunità per oltre sei mesi rispetto al termine fissato.
 - violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, in quanto compatibili.Qualora ricorra una delle cause citate, ciascuna delle parti contraenti potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.
2. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27

Durata

Il servizio ha la validità di 10 (dieci) mesi con inizio **dal 1 gennaio 2018 e scadenza il 31 ottobre 2018**. In ragione dell'oggetto del servizio, qualora lo stesso non possa essere iniziato alla data indicata, per motivi relativi alla procedura di gara, la decorrenza verrà posticipata al primo giorno utile, ferma restando la durata complessiva del contratto.

Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il soggetto aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti o condizioni o più favorevoli per la Comunità.

Art. 28

Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il soggetto aggiudicatario deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Comunità.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al soggetto aggiudicatario.
4. Nel caso di integrazione del contratto, il soggetto aggiudicatario deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto previsto dalla presente convenzione, il soggetto aggiudicatario ha costituito una garanzia di Euro _____ (pari al 10% - _____ - del corrispettivo annuo richiesto, riferita alla durata della convenzione), garanzia fidejussione n. _____ emessa _____ in data _____. La garanzia resta vincolata fino allo svincolo operato dalla Comunità in seguito alla verifica della regolare esecuzione del contratto.

Art. 29

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente atto sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 30

Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Comunità si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dal soggetto aggiudicatario, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate al soggetto aggiudicatario le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 31

Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*") e visibile sul sito istituzionale della Comunità, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 32

Disposizioni di carattere fiscale

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui alla presente convenzione sono soggette al pagamento dell'IVA e pertanto si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi del DPR 26.04.1986, n. 131. Le parti dichiarano che la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2°, e articolo 1 lett. B) della Tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in quanto le operazioni riguardano prestazioni soggette ad Iva ai sensi del D.P.R. 633/1972.

Le parti dichiarano che la presente scrittura privata è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 nr. 642 – tabella allegato B nr. 27/bis – in quanto trattasi di ONLUS di cui all'articolo 17 D.Leg. 04/12/1997 nr. 460.

Art. 33
Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità della Valle di Sole - Via 4 Novembre n. 4 – 38027 Malè.


Art. 34
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. 221/2012.

PER LA COMUNITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- dott.ssa Cristina Rizzi -

PER LA COOPERATIVA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- _____ -



Comunità della
VALLE DI SOLE

SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA,
SOCIO-ASSISTENZIALE
UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE

COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE

VIA IV NOVEMBRE, 4 – 38027 MALE’ (TN)

Tel. 0463/901029 – Fax 0463/901985

e-mail: assistenza@comunitavalledisole.tn.it

P.Iva 02192020226 / C.F. 92019720223

Spett. le Cooperativa

LORO SEDI

Malè,

Prot. n. /
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: Invito a partecipare all'appalto per il servizio "**Gestione del Centro Servizi Piazzola di Rabbi**"

Codice CIG: _____

Importo complessivo posto a base di gara è di **Euro 47.600,00 IVA esclusa**, per la gestione del Centro Servizi Piazzola di Rabbi,

Oneri interferenziali (non soggetti a ribasso) di cui l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 pari ad Euro 0,00

Costi della manodopera di cui l'art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 pari ad Euro 34.450,00

Durata dell'appalto: 10 mesi *

Scadenza richiesta chiarimenti: 18 dicembre-2017 ore 8.00

Scadenza presentazione offerte: 20 dicembre 2017 ore 12.00

Apertura buste: 20 dicembre 2017 ore 14.30

* può essere prevista una proroga limitata al tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure e l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la Cooperativa contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Soggetto aggiudicatore.

PREMESSO CHE

I'appalto verrà aggiudicato con il sistema dell'**offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 13, del D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg e dell'articolo 17 della L.P. 2/2016;**

con la presente **SI INVITA**

ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera c), della L.P. 2/2016 e dell'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e art. 13 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., codesta spettabile Cooperativa a partecipare alla presente gara per l'affidamento del servizio in oggetto, le cui caratteristiche principali sono nel proseguito evidenziate.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

1. **Schema di convenzione,**
2. Fac-simile "**Modulo offerta economica**"
3. Fac-simile "**Modulo offerta tecnica**"
4. Fac-simile "**Dichiarazione partecipazione ALLEGATO A**"
5. Fac-simile "**Modulo costi della manodopera**".

PARAGRAFO 1. INFORMAZIONI TECNICHE

1.1 CHIARIMENTI

Le richieste di **CHIARIMENTI**, inerenti la gara in oggetto, devono essere effettuate **tramite mail assistenza@comunitavalledisole.tn.it**, entro il termine per la relativa presentazione, indicato nelle premesse della presente Lettera d'invito.

In particolare, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Codice di comportamento approvato con Deliberazione di Giunta della Comunità n. 4 del 29.01.2015, si comunica che la partecipazione alla procedura di gara implica l'assunzione dell'impegno a non ricercare il contatto diretto con i soggetti competenti.

PARAGRAFO 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per poter presentare offerta, codesta spettabile Cooperativa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

2.1 Assenza di motivi di esclusione:

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 57 della direttiva 2014/24/UE e art. 80 del D.Lgs 50/2016 (vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte III - Motivi di esclusione);

2.2 Idoneità:

Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*) (vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte IV "Criteri di partecipazione A: Idoneità");

2.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Realizzazione di un fatturato complessivo, nel triennio precedente al confronto concorrenziale, di almeno **€ 300.000,00** (trecentomila /00) nel settore di attività oggetto dell'appalto;

(vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte IV "Criteri di partecipazione B: Capacità economica e finanziaria")

2.4 Requisiti di capacità tecniche e professionali:

- a. referenze bancarie di almeno un istituto di credito;

- b. consolidata esperienza nel settore dei Servizi socio-assistenziali e domiciliari o in servizi analoghi a quelli oggetto di gara, riferita ad almeno **24 mesi** di attività svolta positivamente a favore di Enti pubblici o privati negli ultimi tre anni precedenti la richiesta di partecipazione al presente confronto concorrenziale; le frazioni di mese superiori ai 15 giorni sono da considerare come mese intero.
- c. dotazione e qualificazione del personale: alla data della presente lettera d'invito il soggetto deve avere nella propria dotazione organica: *minimo 2 (due) operatori*:
 - ✓ di cui n. 1 avente titolo di studio almeno di scuola media superiore,
 - ✓ n. 1 in possesso di diploma O.S.A./O.S.S o *in alternativa* titoli superiori in ambiti delle scienze socio-educative, *oppure* 2 anni, anche se non continuativi, di documentata esperienza di lavoro in servizi domiciliari, semi-residenziali o residenziali per anziani, disabili o minori.
- Deve inoltre essere assicurata la presenza di personale di direzione, di coordinamento tecnico-organizzativo ed amministrativo, in numero sufficiente a garantire le esigenze gestionali ed un regolare e qualificato svolgimento dei servizi affidati; in tal senso vanno precisati nominativi – qualifiche – mansioni assegnate, come previsto dall'art. 10 dello schema di convenzione.
- d. disponibilità per l'esecuzione dei servizi richiesti di almeno 1 (uno) mezzo idoneo al trasporto di persone con 9 posti complessivi, o mezzi sostitutivi sufficienti per garantire il trasporto dell'utenza come descritto nello schema di convenzione.

(vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte IV "Criteri di partecipazione C: Capacità tecniche e professionali)

Nel caso in cui l'offerta sia presentata da un **raggruppamento temporaneo di soggetti privati**, dovranno altresì essere rispettati i requisiti di seguito indicati:

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare al confronto concorrenziale in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara medesima anche in forma individuale, qualora vi abbiano partecipato in un raggruppamento, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate;
- l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti privati appartenenti al raggruppamento;
- i requisiti di **capacità economica e finanziaria e tecnica e di esperienza** di cui ai punti 2.3 e 2.4 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate; per quanto concerne il requisito di cui alla lettera a) (referenze bancarie di almeno un istituto di credito) deve essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati, con riguardo alla parte del servizio che ciascuno di essi assume.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'**articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016**.

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

- a) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettere A e B della dichiarazione allegato A) **ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte**. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;
- b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettera C della dichiarazione allegato A), **durante la fase di verifica dei requisiti**, secondo quanto specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e s.m. la Cooperativa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta al successivo

paragrafo 5. Ai sensi del suddetto articolo, si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede direttamente il tribunale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

2.5 Soggetti tenuti a soddisfare i requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione di cui al paragrafo precedente dovranno essere soddisfatti in capo ai seguenti soggetti:

Tabella 1 - Soggetti in possesso dei requisiti

Requisiti	Impresa singola	RTI da costituire	Consorzio Ordinario ex Art. 2602 c.c.	Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
Idoneità e Motivi di esclusione	Singola Impresa	Ciascuna impresa raggruppata	Ciascuna impresa consorziata	Ciascuna impresa consorziata partecipante alla procedura

PARAGRAFO 3. DOCUMENTAZIONE, CRITERI DI AFFIDAMENTO, MODALITA' DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

3.1 CRITERI DI AFFIDAMENTO E MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 13 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg e dell'art. 17 della L.P. 2/2016, per quanto compatibile, con valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

A) ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTEGGIO TECNICO)	Max 70
B) ELEMENTI QUANTITATIVI (PUNTEGGIO ECONOMICO)	Max 30
PUNTEGGIO COMPLESSIVO	100

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnico/qualitativa saranno attribuiti dalla

commissione giudicatrice (tecnica) in base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell'offerta tecnica secondo quanto di seguito specificato (par. 3.3).

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito applicando la formula di seguito riportata al (par. 3.3).

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo d'impresa:

- non ancora costituito, l'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata,
- già costituito, l'offerta tecnica ed economica potranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti,
a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Nel caso di consorzio ex art. 2602 del c.c.:

- non ancora costituito, l'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata,
- già costituito, l'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio,
a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Per tutte le altre forme di Consorzio, l'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del Concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio totale attribuito all'offerta tecnica e del punteggio totale dell'offerta economica con le modalità di seguito indicate.

In caso di parità di punteggio (sommatoria di punteggio tecnico ed economico), l'individuazione della Cooperativa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

La presentazione dell'offerta sottintende l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nello Schema di convenzione.

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta da parte della Comunità della Valle di Sole, congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.

3.2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessi a presentare offerta i concorrenti interessati devono far pervenire secondo le modalità illustrate nel proseguito e indirizzando specificatamente a:

**COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE
Ufficio Protocollo
via IV Novembre, n. 4
MALE' (38027 - TN)**

**ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 20 DICEMBRE 2017
A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA**

un **plico chiuso** sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di cui al seguente.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Offerta relativa alla gara per l'affidamento **"Gestione del Centro Servizi Piazzola di Rabbi"**

Il plico sigillato dovrà contenere altri 3 plichi, ugualmente sigillati e controfirmati, contrassegnati con le seguenti diciture:

- 1) **documentazione amministrativa (BUSTA N.1);**
- 2) **progetto tecnico/qualitativo (BUSTA N. 2);**
- 3) **offerta economica (BUSTA N. 3).**

Detto plico dovrà essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrata da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo della Comunità della Valle di Sole, via IV Novembre, n. 4 (Malè – TN).

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente i concorrenti offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi ad evitare la consegna o l'inoltro ad Uffici o Servizi della Comunità della Valle di Sole diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara le Cooperative i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.

3.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I concorrenti dovranno presentare **i seguenti documenti:**

a) BUSTA N 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta contrassegnata "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" dovranno essere inseriti, obbligatoriamente, i seguenti documenti:

1. Unitamente all'offerta, deve essere prodotta **la dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa**, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando il modulo "DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE ALLEGATO A", nel quale si attestano:

I. le informazioni sull'operatore economico;

II. le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;

III. l'assenza o la presenza di motivi di esclusione;

IV. possesso dei requisiti di partecipazione.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti per l'intera durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto.

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di uno o più dei punti sopra indicati, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, allegando copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente

presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere **firmate** (dal legale rappresentante o un suo procuratore).

La dichiarazione di partecipazione allegato A deve essere resa e sottoscritta dai seguenti soggetti:

Documento	Impresa singola	RTI da costituire	Consorzio Ordinario ex Art. 2602 c.c.	Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
Allegato A	Il legale rappresentante.*	Una dichiarazione per ogni impresa associata firmata dal proprio legale rappresentante.*	Una dichiarazione per ogni impresa consorziata firmata dal proprio legale rappresentante.* Una dichiarazione del consorzio firmata dal proprio legale rappresentante.*	Una dichiarazione per ogni impresa consorziata partecipante alla procedura firmata dal proprio legale rappresentante.* Una dichiarazione del consorzio firmata dal proprio legale rappresentante.*

* o da persona in possesso dei poteri di rappresentare ed impegnare validamente l'impresa.

Ai sensi dell'Art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'Art. 83 del D.lgs 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, attraverso comunicazione al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'Art. 23 della LP 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

1. mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modulo dichiarazione di partecipazione Allegato A di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli (impresa singola, imprese raggruppate e imprese facenti parte di Consorzi ordinari ex Art. 2602 del c.c.);
2. incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione.

2. Dovrà essere inserito lo SCHEMA DI CONVENZIONE debitamente sottoscritto per accettazione;
3. L'offerta dovrà essere corredata ai sensi dell'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", corrispondente al **2% dell'importo a base di appalto**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016).

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione nei seguenti casi:

1. Importo **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- a. **In alternativa**, importo **ridotto del 50%** per le micro, piccole e medie imprese o per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese¹.
2. Importo **ridotto del 30%** per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
- a. **In alternativa**, importo **ridotto del 20%** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.
3. Importo **ridotto del 20%** per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
4. Importo **ridotto del 15%** per gli operatori economici in possesso di uno dei seguenti elementi (basta che l'operatore ne possegga almeno uno):
 - a. Inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1.
 - b. Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
5. Importo **ridotto del 30% NON CUMULABILE** con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso di uno dei seguenti elementi (basta che l'operatore ne possegga almeno uno):
 - a. Rating di legalità o Attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.
 - b. Certificazione social accountability 8000.
 - c. Certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,
 - d. Certificazione OHSAS 18001.
 - e. Certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia.
 - f. Certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.
 - g. Certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

L'operatore economico dovrà inoltre presentare certificazioni o documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria.

In ordine all'eventuale riduzione prevista per le PMI l'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di gara, agli operatori economici ulteriore documentazione comprovante il possesso dello status di PMI.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

3.a Modalità di costituzione della garanzia

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la costituzione della garanzia provvisoria potrà avvenire nelle seguenti modalità:

1. Tramite predisposizione di cauzione.
2. Tramite predisposizione di fideiussione.

- ¹ Per la definizione di micro, piccola o media impresa si consiglia l'attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=1>

3.b Costituzione della garanzia tramite cauzione

L'operatore economico potrà costituire la cauzione con tre metodi:

1. Tramite **versamento diretto o bonifico bancario** sul conto di tesoreria della Comunità della Valle di Sole, esclusivamente presso gli sportelli del Tesoriere "Cassa Rurale Valle di Sole, indicando le seguenti coordinate bancarie:

CODICE IBAN:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	19	P	08163	35010	000500503000

2. **In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere della Comunità della Valle di Sole a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
3. Mediante **fideiussione o polizza fideiussoria**, unica ed in originale.
Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Ai sensi dell'Art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'Art. 83 del D.lgs 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del mandato e della procura richiesta ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, attraverso comunicazione al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- Mancata presentazione della garanzia provvisoria (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del Tesoriere in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, ovvero ricevuta a comprova dell'esito di "buon fine" del bonifico).
- Mancata sottoscrizione della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all'originale della garanzia provvisoria, sottoscritta da un pubblico ufficiale.
- Mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore.
- Presentazione di una garanzia provvisoria di importo inferiore a quanto richiesto dalla lettera di invito.
- Mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste nel caso non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra.
- Incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accettare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.
- Errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.
- Mancanza dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

4 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA E CONSORZI

4.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI) E CONSORZI ORDINARI

Ai sensi dell'Art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né è consentita la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto determina l'**ESCLUSIONE** dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

RTI DA COSTITUIRSI

In caso di **RTI**, ciascuna impresa associata dovrà rendere la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa, attestante quanto previsto dal Paragrafo 3.3.

Qualora l'invito sia inoltrato ad un'impresa singola e quest'ultima intenda partecipare in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la stessa dovrà essere individuata come capogruppo e come tale presentare l'offerta, con le modalità specificate nella presente lettera.

Il requisito di cui al **paragrafo 2 pt. 2.2** (ossia l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in appalto) dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

Ai sensi dell'Art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nel documento "*Allegato A - Dichiarazione di partecipazione - Parte I INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto con le relative quote di partecipazione*" devono essere specificate le quote/parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I da costituirsi i requisiti di cui al **paragrafo 2 Requisiti di partecipazione** dovranno essere posseduti dai seguenti soggetti:

- I requisiti di idoneità professionale e di assenza di motivi di esclusione di cui al **paragrafo 2 Requisiti di partecipazione**, dovranno essere posseduti da **ciascuna impresa raggruppata**, a pena di **esclusione dalla procedura di gara**.

Ai sensi dell'Art.48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, il Soggetto aggiudicatore richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, secondo quanto previsto dall'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Al riguardo si veda il successivo Paragrafo.**

Al riguardo si precisa quanto segue:

Il **mandato collettivo speciale con rappresentanza** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dovrà espressamente indicare:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese

- mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
 - le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

La **procura** relativa al suddetto mandato deve essere redatta con la medesima forma del mandato. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

RTI COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre la seguente documentazione, da allegare alla categoria documento "Allegato amministrativo":

A) il MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti del Soggetto aggiudicatore di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti del Soggetto aggiudicatore;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti del Soggetto aggiudicatore in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

In caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, **l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti**.

Ai sensi dell'Art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'Art. 83 del D.lgs 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del mandato e della procura richiesta ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, attraverso comunicazione al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

CONSORZI ORDINARI

In caso di **consorzio ex Art. 2602 c.c.**, il consorzio e le imprese facenti parte il consorzio, che dovranno essere indicate in sede di offerta nel **"Modulo dichiarazioni di partecipazione - Allegato A - Parte I INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto"**, dovranno rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal Paragrafo 3 (DICHIAZIONE PARTECIPAZIONE ALLEGATO A).

Il requisito di cui al **paragrafo 2 pt. 2.2** (ossia l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in appalto dovrà essere posseduto da ciascuna impresa consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

In caso il consorzio non sia ancora costituito, nel **"Modulo dichiarazioni di partecipazione - Allegato A - Parte I INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto"**, deve essere dichiarato l'impegno, da parte di ogni consorziata che farà parte del Consorzio, a conformarsi alla disciplina dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un Raggruppamento temporaneo di Imprese, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo d'impresa, consorzio ex Art. 2602 del c.c. non costituiti, l'impresa **invitata** dovrà assumere il ruolo di **impresa mandataria o designata tale dal R.T.I. o dal consorzio** e quindi **presentare** la documentazione e le offerte nell'ambito della procedura di gara in nome e per conto del R.T.I. o del consorzio. La documentazione dovrà essere compilata e sottoscritta, da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio o G.E.I.E.

4.2 CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, C. 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. N. 50/2016

I consorzi di cui all'Art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nel **"Modulo dichiarazioni di partecipazione - Allegato A - Parte I INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto"**, se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In caso di consorzi di cui all'Art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, i requisiti di cui al precedente **paragrafo 2, devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le imprese che partecipano alla gara, che dovranno pertanto rendere singolarmente la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3 (DICHIAZIONE PARTECIPAZIONE ALLEGATO A)**.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un Raggruppamento temporaneo di Imprese, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

5 EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

5.1 IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte del Soggetto aggiudicatore, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

PER QUANTO NON PREVISTO NELLA PRESENTE RICHIESTA DI OFFERTA SI APPLICA QUANTO DISCIPLINATO DAL D.LGS. N. 50/2016, DALLA L.P. N. 2/2016 E DALLA L.P. N. 23/1990.

5.2 Imprese in concordato preventivo con continuità aziendale.

L'impresa partecipante che abbia presentato richiesta di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale oppure che sia in attesa del decreto di omologa della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale dal Tribunale competente è tenuta a presentare apposita autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal tribunale competente ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

**Ai sensi dell'Art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'Art. 83 del D.lgs 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del mandato e della procura richiesta ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, attraverso comunicazione al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

b) BUSTA N 2 – recante la dicitura PROGETTO TECNICO/QUALITATIVO

Il progetto tecnico/qualitativo dovrà contenere il progetto tecnico/organizzativo per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, che l'offerente propone di effettuare riguardo l'organizzazione dei servizi.

Tale progetto tecnico dovrà essere redatto con capacità di sintesi e dovrà essere prodotto, pena l'esclusione, a firma del legale rappresentante della Cooperativa concorrente corredata dal timbro della Cooperativa, utilizzando il modello fac – simile "Offerta tecnica".

La relazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- non superare il limite massimo di 15 (quindici) pagine del formato A4, compresi eventuali allegati (l'utilizzo del formato A3 è conteggiato come due pagine del formato A4);
 - pagine numerate, scritte solo sul fronte e non sul retro, costituite da un massimo di 50 righe.
- Nel caso siano presentati elaborati che superino il limite massimo sopra previsto, la Commissione giudicatrice terrà conto solo delle prime 15 pagine.

Non saranno ammessi richiami o rinvii generici all'offerta e nemmeno a parti dello Schema di Convenzione.

Al progetto tecnico qualitativo saranno attribuiti **max. 70 punti**, da assegnarsi secondo i seguenti subcriteri, che dovranno essere obbligatoriamente specificati nel progetto, pena l'esclusione dalla gara:

↳ **Esperienza nel settore di attività oggetto della convenzione (fino ad un massimo di 10 punti)**

E' misurata in mesi di attività svolta dal concorrente nel settore dei Servizi sociali, socio-assistenziali e domiciliari o in servizi analoghi presso Enti pubblici o privati con esito positivo, di cui al paragrafo 2 pt. 2.4 lett. b.

Il massimo di esperienza valutabile, oltre il periodo minimo richiesto di 24 mesi, è fissato in 48 mesi.

Il punteggio è attribuito in misura direttamente proporzionale ai mesi di esperienza, aggiuntivi rispetto al minimo previsto.

↳ **Personale (fino ad un massimo di 10)**

Il punteggio è attribuito secondo giudizio discrezionale e motivato della commissione istituita per la comparazione delle offerte sulla base della:

- qualità professionale degli operatori della Cooperativa coinvolti nel servizio (fino ad un massimo di 8 punti)
- formazione ulteriore a quella obbligatoria che la Cooperativa si impegna a somministrare agli operatori assunti per il servizio (fino ad un massimo di 2 punti)

↳ **Utilizzazione di risorse di volontariato (fino ad un massimo di 10 punti)**

Il concorrente predisponde, con riferimento all'ambito di attività oggetto della convenzione, un progetto di promozione e gestione dell'attività di volontariato (**"Progetto di valorizzazione del volontariato"**) - con particolare riferimento a quello locale - per prestazioni complementari a quelle svolte dagli operatori, prevedendo **precisi impegni** circa l'utilizzo di detta risorsa.

Nello specifico, i punti da sviluppare nel progetto sono:

- le risorse di volontariato che il concorrente s'impegna ad impiegare nel periodo di durata del contratto;
- gli impegni concreti e verificabili circa l'ambito e le modalità di utilizzo di detta risorsa;
- le modalità di collaborazione previste fra volontari e operatori;
- le eventuali attività di formazione e aggiornamento del volontariato che saranno realizzate nel periodo di durata del contratto, riferite allo specifico ambito di intervento del contratto;

Il punteggio è attribuito secondo giudizio discrezionale e motivato della commissione istituita per la comparazione delle offerte.

↳ **Capacità progettuale ed organizzativa (fino ad un massimo di 30 punti)**

Il concorrente è tenuto a predisporre, con riferimento all'ambito di attività oggetto della convenzione, un progetto di organizzazione della stessa (**"Progetto di organizzazione del servizio"**), liberamente redatto, contenente, fra l'altro, i seguenti elementi:

- modello e processi organizzativi, proposti sulla base della convenzione, avendo cura di descrivere l'impostazione delle singole attività e di evidenziare per ciascuna di esse eventuali specifici interventi orientati al miglioramento della qualità;
- eventuali percorsi/processi di certificazione di qualità;
- figure professionali e mansioni assegnate (tra queste andrà indicata la figura designata quale Referente tecnico-organizzativo delle attività oggetto di convenzione);
- modalità di qualificazione ed aggiornamento del personale di assistenza e di inserimento dei nuovi operatori;

- eventuali proposte relative all'erogazione di servizi e prestazioni integrative rispetto a quelle previste nello schema di convenzione, che il concorrente s'impegna ad attuare nel limite del corrispettivo richiesto;
- descrizione e definizione delle fasi di valutazione interna rispetto:
 - ✓ al processo di produzione ed erogazione del servizio
 - ✓ agli esiti degli interventi
 - ✓ alla soddisfazione dell'utenza
 - ✓ agli indicatori utilizzati;
- dotazione di strutture e di mezzi compreso quelli per il servizio di trasporto dell'utenza.

Il punteggio è attribuito secondo giudizio discrezionale e motivato della commissione istituita per la comparazione delle offerte.

↳ **Impegno ad utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale (fino ad un massimo di 5 punti)**

E' misurata in base alla percentuale del personale della Val di Sole impiegato nello svolgimento del servizio in oggetto.

↳ **Modalità di gestione delle risorse umane intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio, da certificazioni acquisite o il cui processo è avviato, quali "Family audit" o equivalenti (fino ad un massimo di 5 punti)**

Ai sensi dell'Art. 17, comma 5), lettera v) della L.P. 2/2016, in coerenza con le politiche familiari adottate dalla Comunità della Valle di Sole, la qualità organizzativa delle risorse umane sarà valutata in relazione all'adozione di politiche di gestione del personale orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie. A tal fine sarà presa in considerazione l'effettiva esistenza, all'interno dell'organizzazione, di processi di adeguamento a standard certificati nell'ambito della conciliazione famiglia/lavoro, quali ad esempio:

- il marchio di certificazione "Family Audit" della Provincia Autonoma di Trento², contraddistinto dal seguente logo:



- il marchio di certificazione "audit famigliaelavoro" di Berufundfamilie GmbH³, contraddistinto dal seguente logo:



- altre analoghe certificazioni equivalenti a livello europeo.

Non saranno, a tal fine, considerati processi che non prevedano la certificazione da parte di organismi esterni o mere dichiarazioni di intenti da parte dell'organizzazione, presenti ad esempio nei bilanci sociali o in altri documenti strategici dell'organizzazione.

- ² "Family Audit" è un marchio registrato di proprietà della Provincia Autonoma di Trento.

- ³ "audit famigliaelavoro" e "Audit Berufundfamilie" sono marchi registrati di proprietà di Berufundfamilie GmbH.

Verranno attribuiti 5 punti nel caso l'organizzazione dichiari il possesso del marchio "Family Audit" o di altra analoga certificazione di processo equivalente a livello europeo.

I punteggi saranno calcolati tenendo conto del limite di due cifre decimali dopo la virgola.
La Cooperativa che avrà totalizzato un punteggio complessivo dell'offerta tecnica/qualitativa inferiore a 30 punti sarà esclusa automaticamente dalla gara.

Il Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell'art. 25 della L.P. 2/2016 e per quanto non previsto dagli artt. 53 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Commissione Giudicatrice si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai Concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione dei requisiti migliorativi soggetti a punteggio comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio.

I Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. Le offerte condizionate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

Si precisa che dalla suddetta documentazione non potranno desumersi elementi di carattere economico, a pena di ESCLUSIONE DALLA GARA.

La Commissione Giudicatrice attribuirà all'offerta tecnica un punteggio fino a 70 punti sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati:

Tabella 1

Elementi di valutazione	Punteggio Max disponibile Q
Esperienza nel settore di attività oggetto della convenzione	10
Personale	10
Utilizzazione di risorse di volontariato	10
Capacità progettuale ed organizzativa	30
Manodopera o personale a livello locale	5
Certificazioni "Family audit" o equivalenti	5
	TOTALE
	70

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficientsi si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

c) **BUSTA N 3 - OFFERTA ECONOMICA** recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA"

Ogni concorrente dovrà produrre una separata busta "OFFERTA ECONOMICA", utilizzando il modello allegato fac-simile offerta economica a firma del legale rappresentante della Cooperativa concorrente corredata dal timbro della Cooperativa, **pena esclusione**.

Il corrispettivo complessivo richiesto per la gestione del Centro Servizi Piazzola, ivi compreso il trasporto utenti, non potrà essere superiore ad un importo forfait **per n. 10 mesi** pari ad **€ 47.600,00 IVA esclusa Iva**, (compreso oneri per la sicurezza pari ad € 1.100,00), pena l'esclusione dell'offerta.

Nel definire il corrispettivo si è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Dlgs. 09.04.2008 n. 81. I costi della sicurezza sono stati quantificati in € 1.100,00 (millecento/00) non suscettibili di ribasso e già compresi nel prezzo posto a base di gara sopra indicato. Non sono rilevati rischi interferenziali.

L'importo effettivo del contratto verrà determinato in sede di aggiudicazione, dal concorrente che si sarà aggiudicato il confronto concorrenziale.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate.

Il prezzo dovrà essere espresso al netto dell'IVA e si intende valido per tutto il periodo del servizio.

I soggetti invitati alla gara rimangono vincolati alla loro offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Ove l'ordine/contratto dell'Amministrazione venga inviato all'Aggiudicataria oltre tale termine, quest'ultima potrà svincolarsi senza oneri dalla propria offerta, mediante semplice comunicazione scritta.

All'offerta economica saranno attribuiti **max. 30 punti**

Il punteggio economico verrà attribuito assegnando il punteggio massimo pari a 30 punti alla Cooperativa che avrà presentato il migliore prezzo complessivo offerto rispetto agli elementi indicati nell'offerta economica.

Alle altre Cooperative verrà attribuito un punteggio più basso in proporzione inversa rispetto alla maggior entità del prezzo, secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_i * C}{P_o}$$

Dove:

X= coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Pi= prezzo più basso;

C= coefficiente massimo di valutazione (pari a 30);

Po= prezzo offerto.

Il punteggio risultante con decimali pari o inferiori a 0,50 verrà arrotondato all'unità inferiore. Il punteggio risultante con decimali pari superiori a 0,51 verrà arrotondato all'unità superiore.

Tutte le predette buste dovranno, a pena di esclusione:

1. essere non trasparenti;
2. essere chiuse in modo idoneo ad assicurare la segretezza del contenuto;
3. essere sigillate con materiale idoneo;
4. essere controfirmate/sigilate sui lembi di chiusura;
5. riportare la dicitura prescritta per ciascuna busta;

6. riportare l'indicazione del mittente.

In nessun caso sarà consentita la presentazione, successivamente alla scadenza delle ore **12.00 del giorno 20 dicembre 2017**, di documentazione mancante.

I Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. Le offerte condizionate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

Tutte le spese relative all'affidamento del servizio in parola (contrattuali di registrazione ecc.) sono a carico della Cooperativa affidataria.

ALLEGATO MODULO COSTI DELLA MANODOPERA

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 l'offerente dovrà dare, a pena di **esclusione dalla procedura di gara**, evidenza dei costi della manodopera, che dovranno essere specificatamente quantificati.

Sarà quindi necessario compilare l'allegato "Modulo costi per la manodopera, nel quale il Concorrente dovrà quantificare **obbligatoriamente** i costi della manodopera, ed inserirlo nella busta "OFFERTA ECONOMICA".

PARAGRAFO 4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte della Comunità.

L'offerta presentata da ogni singola Cooperativa, nel termine utile indicato dalla lettera d'invito, sarà sottoposta al giudizio di una Commissione di gara.

La Comunità potrà anche non scegliere alcuna delle offerte presentate dalle Cooperative concorrenti, quando nessuna soddisfi le prescrizioni del presente invito.

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 17 della Legge Provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., in base al giudizio della commissione espresso con riferimento agli elementi di valutazione di seguito indicati:

1. offerta economica;
2. offerta tecnico qualitativa.

L'aggiudicazione è comunque vincolata all'accettazione da parte della Cooperativa prescelta delle eventuali modifiche e/o integrazioni che la Comunità, su proposta della commissione, ritenga necessario di prescrivere e che la Cooperativa dovrà apportare.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

La Comunità si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l'affidamento del servizio e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente all'apertura delle offerte, alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti della Comunità.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Comunità né all'affidamento né alla stipulazione del contratto, mentre le Cooperative partecipanti saranno vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

PARAGRAFO 5. SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'offerta presentata da ogni singola Cooperativa, nel termine utile indicato dalla lettera d'invito, sarà sottoposta al giudizio di una commissione di gara.

La commissione di gara darà seguito all'aggiudicazione del servizio nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

- a) aprirà in seduta pubblica i plachi regolarmente pervenuti;
- b) verificherà in seduta pubblica la regolarità della documentazione di gara e la completezza delle dichiarazioni rese. Il Presidente di gara potrà disporre l'esclusione dell'offerta a causa di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione, qualora determinino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta stessa, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o oltre irregolarità relative alla chiusura dei plachi tali da far ritenere secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- c) aprirà in seduta pubblica le buste contenenti l'offerta tecnica;
- d) procederà, in seduta segreta, all'esame e alla valutazione del progetto tecnico qualitativo e della documentazione in merito alle caratteristiche tecniche e gestionali del servizio oggetto della procedura di gara, attribuendo i relativi punteggi e stabilendo eventuali esclusioni;
- e) aprirà in seduta pubblica le buste contenenti le offerte economiche e procederà alla lettura ad alta voce degli importi offerti da ciascun concorrente, formulandone la graduatoria;
- f) aggiudicherà il servizio al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede, in seduta pubblica, ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'aggiudicazione è effettuata in favore di quest'ultima.

PARAGRAFO 6. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla presente lettera d'invito.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, la Stazione Appaltante richiederà, all'aggiudicataria, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'ANNULLAMENTO

DELL'AGGIUDICAZIONE e alla SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 22, comma 8, della L.P. n. 2/2016 a seguito dell'aggiudicazione e senza effetti sul contratto, la Stazione Appaltante verifica a campione il possesso dei requisiti di partecipazione in capo a un operatore economico individuato tramite sorteggio, con le modalità previste al comma 2 dell'art. 22 della medesima Legge. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante provvederà alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016, la Stazione Appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23 e dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà produrre, **entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione tramite pec dell'avvenuta aggiudicazione**, la documentazione in originale di quanto autocertificato che non può essere direttamente verificabile dalla stazione appaltante e ogni altra documentazione specificatamente richiesta.

La documentazione richiesta dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Qualora la Cooperativa non fornisca la documentazione richiesta o presenti documenti irregolari o non conformi alle dichiarazioni rese in sede di gara, la Comunità annullerà l'aggiudicazione e provvederà ad affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del formale contratto avverrà successivamente all'aggiudicazione definitiva. La Cooperativa s'impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, anche nelle more della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire oltre il termine fissato dall'art. 32 del codice dei contratti.

La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previsto.

PARAGRAFO 7. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO e GARANZIA DEFINITIVA

Il contratto sarà stipulato per scrittura privata.

Prima della stipula del contratto la Cooperativa dovrà trasmettere la documentazione comprovante la costituzione della GARANZIA DEFINITIVA nella misura fissata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, quindi, nella misura del 10% dell'importo complessivo per tutta la durata del contratto. A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'Impresa Aggiudicataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed a tal fine è necessario che la Cooperativa alleghi alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. La costituzione della suddetta garanzia definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fidejussione. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di esonerare dalla prestazione della garanzia definitiva in relazione ad operatori economici di comprovata solidità subordinatamente al miglioramento del prezzo di affidamento nella misura dello 0,65%.

PARAGAFO 8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa che:

- a) nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati alla stessa allegati;
 - b) le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno definite fra le parti ai sensi di legge;
 - c) l'esperimento della gara non costituisce per la Comunità della Valle di Sole né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre.

- Il Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Rizzi Cristina.

PARAGRAFO 9. CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLE ANTI CORRUZIONE

Il Fornitore contraente, s'impegna, ai sensi dell'Art. 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" della Comunità della Valle di Sole, approvato con Deliberazione della Giunta della Comunità n. 4 di data 29.01.2015, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità della Valle di Sole www.comunitavalledisole.tn.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali-Atti Generali".

A tal fine il Fornitore contraente dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell'Art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. Il Fornitore s'impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Soggetto aggiudicatore, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

In particolare, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Codice di comportamento approvato con Deliberazione di Giunta della Comunità n. 4 del 29.01.2015, si comunica che la partecipazione alla procedura di gara implica l'assunzione dell'impegno a non ricercare il contatto diretto con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato nel bando quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il Responsabile del Procedimento dell'Ente.

Fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi o forniture.

PARAGRAFO 10. RISERVATEZZA

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti, è in capo al legale rappresentante della Cooperativa o del soggetto munito di delega.

Qualora la Stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

PARAGRAFO 11. TUTELA DELLA PRIVACY

- Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
- Il trattamento dei dati che la Stazione appaltante intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.
- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:
 1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
 2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
 3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento del/della servizio/servizio;
 4. il titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Sole.
 5. il responsabile del trattamento è la dott.ssa Cristina Rizzi;
 6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
dott.ssa Cristina Rizzi**

